



# **COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE**

**Provincia di Trento**

**SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SOCIO - ASSISTENZIALE E  
SVILUPPO ECONOMICO**

**UFFICIO SOCIO - ASSISTENZIALE**

## **DETERMINAZIONE**

**del Funzionario Responsabile**

**N. 203 di data 23/11/2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE BANDO, SCHEMA DI CONVENZIONE E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13/2007 A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE AI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PRESSO LA STRUTTURA PUBBLICA DI SAMOCLEVO RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' - PROVVEDIMENTO A PROCEDERE. CUP.G51B21001010001 (SERVIZIO RESIDENZIALE).**

Assunta da:

Malé, 23 novembre 2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

dott.ssa Cristina Rizzi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO, SCHEMA DI CONVENZIONE E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO EX ART. 36 BIS DELLA L.P. N. 13/2007 A COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI RELATIVE AI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PRESSO LA STRUTTURA PUBBLICA DI SAMOCLEVO RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' - PROVVEDIMENTO A PROCEDERE. CUP.G51B21001010001 (SERVIZIO RESIDENZIALE).**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- il Presidente della Provincia Autonoma di Trento con decreto n. 232 di data 30.12.2010 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il trasferimento alla Comunità della Valle di Sole, ai sensi della L.P. 16.6.2006, n. 3 - "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della Valle di Sole a titolo di delega dalla Provincia, e segnatamente nelle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, mantenendo comunque riservate alla Provincia Autonoma di Trento le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 8 comma 4 lett. b) della sopracitata L.P. n. 3/2006;
- la L.P. n. 3/2006, all'articolo 8, prevede il trasferimento ai Comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante le Comunità, delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali;
- la L.P. n. 13/2007, all'articolo 31, disciplina gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale, rientranti negli interventi socio-assistenziali previsti nell'ambito delle politiche sociali provinciali, finalizzati a evitare l'insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione e all'art. 32 disciplina gli interventi integrativi e sostitutivi al nucleo familiare;
- Gli indirizzi di programmazione della spesa della Comunità della Valle di Sole nell'ambito degli interventi rivolti a persone con disabilità hanno avuto ampia evidenza nell'attività pianificatoria del secondo ciclo di pianificazione sociale. La stessa è stata caratterizzata da una chiara intenzione di rispondere al bisogno di servizi socio-assistenziali rivolti a persone con disabilità, con la seguente considerazioni e priorità:
- per la disabilità e non autosufficienza, sono state segnalate necessità di supporto alle famiglie che curano; assenza di servizi di supporto nei fine settimana; distanza dai servizi centrali della PAT/di altri territori; da sviluppare in loco il tema del "dopo di noi" e "durante noi". Gli obiettivi ed azioni a risposta di tali bisogni e connotazioni del contesto di valle, trovano l'ipotesi di realizzazione di una sperimentazione di ampliamento della rete dei servizi per la disabilità presso la Struttura di Samoclevo di Caldes, recentemente ristrutturata e, dalla sua apertura nel 2019, sede del Centro socio-educativo per disabili;
- per persone con fragilità e vulnerabilità, è messa in evidenza la ristrettezza della rete dei servizi per disabilità soprattutto lieve.
- Il Piano sociale della Comunità della Valle di Sole 2018-2020 "*Un territorio in cammino*", approvato dal Consiglio di Comunità con deliberazione n. 13 di data 5.7.2018, ha formalizzato in tal senso gli obiettivi programmatori delle azioni ed interventi sociali, in linea con quanto espresso dal territorio, rispondenti a bisogni fra l'abitare, fare comunità, prendersi cura, contestualmente ad azioni di innovazione sociale.
- L'apertura sperimentale di un servizio residenziale, con finalità polivalenti, rientra nelle progettualità contenute nell'Accordo di programma quadro APQ della Provincia Autonoma di Trento "Area Interna – Val di Sole" e precisamente nell'intervento 7, (Asse 2 del documento di strategia), cod. 7.ASS.INV. denominato "*Implementazione delle funzioni per servizi semiresidenziali diurni e residenziali polivalenti; promozione del volontariato e dell'imprenditorialità sociale*";
- L'intervento 7.ASS.INV è così descritto "*Il servizio si configura come accompagnamento di persone con disabilità, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le capacità di vita autonoma. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di alcune competenze personali, relazionali e sociali, promuovendo l'autonomia tramite percorsi di sperimentazione e di avvicinamento all'abitare in modo autonomo (scuola dell'abitare). È un'esperienza di "palestra" per sperimentare proprie capacità, nella cura di sé, igiene personale, dei propri spazi, attività quotidiane come cucinare, preparare gli ambienti alle attività quotidiane, tavolo, riordino stanza da letto, locale bagno personale, lavare la biancheria, stendere, fare la spesa, ecc.. Un'altra finalità è lo sviluppo di capacità di coabitazione e quindi di condivisione del progetto di soggiorno e vita, con altre persone.*"

Premesso altresì che:

- nelle materie trasferite ai Comuni, comprese quelle attribuite alle Comunità per l'esercizio in forma associata, la Provincia esercita il potere d'indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale;

- la L.P. 27.07.2007 n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” regola i servizi socio-assistenziali anche di livello locale;
- ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della citata L.P. 13/2007 gli enti locali e la Provincia assicurano l’erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:
  - a) l’erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall’art. 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;
  - b) l’affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell’art. 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l’utilizzo di buoni di servizio;
  - c) l’affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati;
- l’esecuzione di detti servizi coinvolge numerosi enti del Terzo settore (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Enti di patronato, imprese sociali nonché fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro), aventi finalità coerenti con gli obiettivi della L.P. 13/2007, riconosciuti quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali;

Atteso che fra le funzioni socio assistenziali gestite in regime di titolarità rientra anche la gestione dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti a persone con disabilità che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1863 del 21.10.2016 e successive deliberazioni di aggiornamento e modifica n. 1548 del 22.09.2017, n. 1292 del 20.07.2018 e n. 1985 del 12.10.2018, ha confermato attività di livello locale;

Precisato al riguardo che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1116 del 29.07.2019 e successivamente con deliberazione n. 911 del 28.05.2021, ha definito le attività socio assistenziali di livello locale, distinguendole in prestazioni e servizi socio-assistenziali che rivestono la qualifica di livelli essenziali, finanziate annualmente dalla Provincia a budget, ed attività aggiuntive, da riconoscere e finanziare dagli enti locali in base alle loro priorità territoriali ed al loro budget;

Visti:

- le Determinazioni per l’esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2422 dd. 09.10.2009 e n. 2879 dd. 27.11.2009, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;
- il “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”, approvato con D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg., e modificato da ultimo con D.P.P. 11 giugno 2021, n. 11-45/Leg. costituiscono “titolo necessario per ottenere l’affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali” (art. 20, comma 1 - L.P.13/2007);
- il Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall’art. 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 del 7.2.2020;
- gli allegati A ed E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 “Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali della provincia di Trento” recano rispettivamente “Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali” e “Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell’offerta di servizi sociali”;

Considerato che il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, in merito ai servizi oggetto di approfondimento, li classifica, come di seguito descritto, nelle seguenti aggregazioni funzionali:

**Area “Persone con disabilità” – Ambito “Semiresidenziale”**

**I.- Percorso per l’inclusione.** Il servizio semiresidenziale è attivo in Val di Sole a Samoclevo (quale Centro socio-educativo per persone con disabilità), con prevalenza di funzioni di cui alla successiva lettera **I.A)**, anche se non esclusive;

**Area “Persone con disabilità” – Ambito “Residenziale”**

**II.- Abitare accompagnato** per persone con disabilità (nuovo servizio declinato principalmente quale attività di scuola dell’abitare), con prevalenza quindi di funzioni di cui alla successiva lettera **2.A)**, anche se non esclusive;

**I.- Percorsi per l’inclusione:**

si tratta di un servizio che offre percorsi che mirano al benessere delle persone con disabilità, secondo un approccio personalizzato. Il servizio, sulla base delle caratteristiche dell’utenza accolta e delle esigenze del territorio, si sviluppa valorizzando due potenziali direzioni:

- **I.A)** interventi che privilegiano finalità educative, comunicative, di socializzazione e di inclusione oltre che attività di supporto alle attività di vita quotidiana.

Il servizio assicura un elevato grado di assistenza e protezione, è finalizzato, oltre che al sostegno e supporto alle famiglie, alla crescita evolutiva dei soggetti accolti mettendo al centro i bisogni ed i desideri della persona e quindi il loro benessere. Il servizio attiva una progettazione individualizzata per lo sviluppo dell'autonomia personale e sociale e l'acquisizione e/o il mantenimento di capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali.

- **I.B)** interventi che privilegiano lo sviluppo o il potenziamento delle abilità e lo sviluppo di capacità pratico-manuali e socio-relazionali.

Il servizio promuove il potenziamento delle abilità pratico-manuali, anche in funzione di un percorso che potrebbe trovare continuità nei laboratori per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi. All'interno del servizio possono essere sviluppati percorsi rivolti specificamente ai giovani. Favorisce lo sviluppo di relazioni e legami sociali a forte connotazione inclusiva in collaborazione con le risorse del territorio con l'obiettivo di costruire servizi ed opportunità aperte e in connessione con ambiti esterni alla disabilità.

## **II.- Abitare accompagnato:**

si tratta di un servizio dedicato all'accompagnamento di persone con disabilità, che necessitano di sostegno per sviluppare e migliorare le proprie capacità di vita autonoma. L'obiettivo principale è favorire il benessere della persona attraverso l'accompagnamento in un percorso di inclusione sociale e il consolidamento, o il raggiungimento, di alcune competenze personali, relazionali e sociali.

Il servizio promuove percorsi di inclusione sociale tramite due specifiche progettualità:

- **II.A)** percorsi di sperimentazione e di avvicinamento all'abitare in modo autonomo (scuola dell'abitare). La persona con disabilità attraverso questa esperienza di "palestra" sperimenta le proprie capacità in termini di autonomie personali.

- **II.B)** sviluppo di forme di coabitazione e quindi di condivisione del progetto di vita, con altre persone.

La soluzione abitativa, che può disporre di dispositivi domotici, è attrezzata con facilitazioni per lo svolgimento dei diversi atti di vita quotidiana. L'erogazione di tali servizi non è disgiunta dall'attivazione della comunità locale e dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, al fine di favorire percorsi per l'inclusione sociale, anche tramite il coinvolgimento di volontari nei diversi momenti dell'accoglienza, che possono essere attivati per le tutte le attività del progetto di abitare accompagnato, inclusa la presenza notturna qualora necessaria. L'accoglienza comporta l'adesione a un progetto individuale, condiviso con la rete dei servizi e le figure formali e informali di riferimento. La struttura di fatto si configura come sperimentazione di una abitazione delle persone accolte ed è da considerarsi equiparata alla stessa per quanto riguarda l'eventuale accesso a servizi integrativi di natura domiciliare.

Richiamato il decreto n. 132 del 13.12.2021 con il quale il Commissario straordinario approvava un atto di ricognizione e di programmazione dei servizi socio-assistenziali di livello locale – anno 2022, prevedendo che, ai sensi dell'art. 27 comma 1 della L.P. 13 maggio 2020, n. 3 e ss.mm., venisse disposta la proroga fino a nuovi affidamenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati, per i rapporti contrattuali in scadenza al 31.12.2021;

L'art. 27 della L.P. 3/2020, come novellato dalla L.P. 4.8.2021, n. 18. ad oggetto "*Proroga di affidamenti, convenzioni e contratti relativi a servizi sociali e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate*", dispone che "*In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2022 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati*"

Ricordato altresì che la proroga della gestione del servizio semiresidenziale per persone con disabilità è stata formalizzata con i seguenti provvedimenti:

- Rep. n. 714/PR di data 16.5.2006, convenzione prorogata ex lege con Scs GSH di Cles per la gestione del Centro socio-educativo, da ultimo prorogata fino al 31.12.2021 con determinazioni n. 271 di data 20.12.2019 e n.108 di data 24.6.2021, con successiva proroga per un ulteriore periodo non oltre il 31.12.2022 con determinazione n. 224 di data 16.12.2021;

Richiamato nuovamente il decreto n. 132/2021, con il quale il Commissario demandava al Responsabile del Servizio socio-assistenziale l'attuazione degli ulteriori adempimenti, con particolare riferimento all'attivazione di tutte le procedure di affidamento di servizi specificate in programmazione, secondo le tempistiche di massima ivi indicate, ed in particolare per quanto riguarda il servizio semiresidenziale (CSE gestito da GSH Scs), già con sede presso la Struttura di Samoclevo di Caldes, prevedendo l'affidamento tramite "accreditamento";

Richiamato il decreto n. 15 di data 15.11.2022, con il quale il Presidente approva un atto di indirizzo per la generalità dei servizi rivolti alle persone con disabilità, istituendo gli elenchi aperti dei soggetti accreditati per la gestione di servizi socio-assistenziali per utenti residenti sul territorio della Valle di Sole, disponendo che, limitatamente ai servizi erogati/erogabili presso la struttura con sede nel territorio della Valle di Sole a Samoclevo di Caldes, gli elenchi, così istituiti con procedura di accreditamento, hanno validità integrativa e sostitutiva nelle more di specifica procedura di affidamento, rinviando l'individuazione della modalità di affidamento ad apposito e specifico provvedimento, che qui si intende adottare;

Richiamato da ultimo il decreto n. 18 di data 22.11.2022, immediatamente esecutivo, con il quale il Presidente ha modificato l'Allegato A del precedente decreto n. 132/2021, stabilendo la modalità di affidamento dei servizi semiresidenziali e residenziali erogati/erogabili presso la Struttura pubblica di Samoclevo di Caldes, da realizzare mediante finanziamento con la concessione di contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili previsti all'art. 36 bis della L.p. 13/2007, anziché tramite procedura di "accreditamento";

Con il citato decreto, in seguito alle valutazioni di cui agli Allegati al medesimo (**Allegato 1 – Schema di pianificazione affidamenti** e **Allegato 2 – Motivazione servizio SINEG**), ha qualificato i servizi semiresidenziali e residenziali in parola come servizi SINEG (servizi di interesse non economici), disponendo un'unica procedura di affidamento/finanziamento, per un massimo di anni 2, per il servizio semiresidenziale, e per 1 anno, ripetibile per l'anno successivo, per il servizio residenziale, mediante la quale individuare due beneficiari dei rispettivi contributi;

Con il citato decreto ha demandato altresì al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale ogni adempimento necessario a dare corso a quanto disposto ed in particolare alla pubblicazione di idoneo avviso pubblico per la selezione dei soggetti e per la concessione dei contributi ai sensi dell'art. 36 bis della L.P. 13/2007;

L'art. 36 bis, comma 1, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) denominato "*Contributi per la realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili*" prevede in capo agli enti locali la possibilità di concedere ai soggetti del terzo settore "*contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili, individuati con deliberazione della Giunta provinciale in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale*";

L'allegato E della sopracitata deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 *Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali*", dà attuazione al 1° comma del citato art. 36 bis e chiarisce che "*per servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili si intendono tutti i servizi socio-assistenziali previsti dal Capo V della L.p. 13/2007*" e pertanto rientrano anche gli interventi in oggetto – semiresidenziali e residenziali rivolti a persone con disabilità;

Ritenuto pertanto di dare avvio alla procedura del bando, mediante selezione di n. 2 soggetti gestori rispettivamente per l'Ambito "residenziale" e per l'Ambito "semiresidenziale", da svolgersi presso la struttura pubblica di Samoclevo di Caldes, messa a loro disposizione in sub-comodato, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicati al comma 3 del medesimo articolo, quali criteri e principi cardine dell'attività amministrativa, e del principio di predeterminazione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di cui all'art. 19 della Lp. 30.11.1992, n. 23 (Legge provinciale sull'attività amministrativa), corrispondenti agli artt. 1 e 12 della L. 241/1990;

Richiamato quanto segue:

- l'art. 20 *Accreditamento*, Sezione II "*Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi*" della L.P. n. 13/2007 prevede l'accREDITamento degli operatori, quale titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali;
- il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. recante "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale*", con la cui approvazione è entrata in vigore la Sezione II della L.p. 13/2007, approfondisce gli istituti dell'autorizzazione, accreditamento e affidamento dei suddetti servizi;

- la deliberazione della Giunta provinciale 7.2.2020, n 173 con cui è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dall'articolo 3 del D.P.P 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, definisce, tra l'altro, gli standard minimi di dettaglio per ciascun servizio ivi descritto;
- Il *“Protocollo d’intesa sulla messa a regime del sistema di accreditamento e degli affidamenti di servizi socio-assistenziali ai sensi della Legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007 e dei relativi provvedimenti attuativi”*, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 829 di data 21 maggio 2021, che al punto b) e c) degli impegni del Consorzio dei Comuni trentini, in rappresentanza degli Enti locali territorialmente competenti, prevede rispettivamente che *“la presentazione della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi entro il termine del 31 dicembre 2021 sia annoverata tra gli obblighi imposti al soggetto o ai soggetti selezionati nel corso della procedura e con i quali viene stipulato il relativo contratto o la relativa convenzione, pena la risoluzione del contratto (in caso di appalto sotto soglia europea), la dichiarazione di decadenza dal contributo”* e di *“promuovere a favore degli Enti locali territorialmente competenti la previsione negli atti di tutte le procedure di affidamento/finanziamento che saranno avviate in questa prima fase, ai fini della qualificazione del personale richiesto, della salvaguardia del personale assunto prima della data di efficacia della delibera n. 173 di data 7 febbraio 2020 concernente “Approvazione del Catalogo dei servizi socioassistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.”, in coerenza con il requisito generale n. 7 dell’Autorizzazione, nonché a tenere conto, nella previsione della clausola sociale di cui all’art. 32, commi da 4 a 5 ter della l.p. 2/2016, di tutto il personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ivi compreso tutto il personale a contatto diretto ed abituale con l’utenza, inclusi i coordinatori”*;

Richiamata, al fine delle modalità di computo della spesa e del contributo ammesso, la deliberazione di Giunta Provinciale n. 347 di data 11.3.2022, avente come oggetto *“Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10, comma 1, lett. b), n. 5) e commi 3, 4 e 5. Disciplina delle modalità per la redazione della proposta di programma sociale provinciale per stralci e relativa durata. Individuazione degli indirizzi generali per le politiche tariffarie e per la determinazione dei corrispettivi per i servizi: approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura recante "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali";*

Atteso, ai fini della determinazione del costo complessivo, che la Comunità mette a disposizione del Soggetto Gestore in sub-comodato gratuito le sedi dei servizi. Le autorizzazioni al sub-comodato saranno oggetto di appositi e specifici provvedimenti, al quale si rinvia. Sono posti a carico del Soggetto Gestore le spese delle utenze e spese condominiali, calcolate forfettariamente o con riparto puntuale;

Calcolato conseguentemente il contributo nei seguenti termini:

1. il contributo per il servizio semiresidenziale è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2024;
2. il contributo per il servizio residenziale è riferito ad un periodo di attività che decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 2023, con possibilità di ripetizione di contributo al medesimo soggetto gestore per l'anno 2024;
3. qualora non sia possibile concludere l'intera procedura di concessione del contributo entro il 31 dicembre 2022, la data di decorrenza della convenzione potrà essere posticipata per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura medesima,
4. l'importo massimo del contributo annuale, riferito al servizio di cui al punto 1 (servizio semiresidenziale), ammonta complessivamente ad €. 347.910,00.-;
5. l'importo massimo del contributo annuale, riferito al servizio di cui al punto 2 (servizio residenziale), ammonta complessivamente ad €. 51.000,00.- con possibilità di rideterminazione dell'importo per il secondo anno;

Si propone di conseguenza di approvare l'**Allegato A)** al presente provvedimento, avente ad oggetto il *“BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL’ART. 36 BIS DELLA L.P. 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE A SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PRESSO LA STRUTTURA PUBBLICA DI SAMOCLEVO DI CALDES RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA’ e PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 2 SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO”*;

Il bando individua i requisiti di partecipazione alla selezione, le modalità e i criteri per la valutazione delle proposte progettuali (questi ultimi esposti in apposito allegato al bando: **Allegato B)** e ogni altra informazione utile sulla presentazione della domanda e sul relativo procedimento;

Quali ulteriori allegati al bando (**Allegati C1 e C2**) si propone di approvare uno schema provvisorio di convenzione, da considerarsi quale accordo sostitutivo del provvedimento di concessione del contributo ai sensi dell'art. 28 della L.P. 23/1992 e quale accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.P. 13/2007, che stabilisce, per ciascuna tipologia di servizio, i seguenti contenuti essenziali: obblighi da porre a carico del soggetto selezionato per lo svolgimento dei servizi, quali condizioni per la concessione del contributo, pena la decadenza totale o parziale dallo stesso, impegni della Comunità della Valle di Sole, modalità di rendicontazione della spesa e di liquidazione del contributo e gli altri contenuti individuati dal bando, ivi compresa la previsione della possibilità di sottoporre la convenzione a revisione, in caso di eventi straordinari o imprevisti, tramite una coprogettazione con il soggetto gestore. Altri contenuti potranno essere individuati dal Responsabile del Servizio socio-assistenziale al momento dell'approvazione dello schema definitivo di convenzione, anche per valorizzare le proposte migliorative indicate nel progetto presentato dal soggetto selezionato, in sede di partecipazione alla procedura;

La maggiorazione del contributo eventualmente derivante dalla coprogettazione non potrà essere superiore al 20% del contributo annuo. La rideterminazione dell'importo del servizio residenziale per l'anno 2024 non potrà prevedere un aumento superiore al 25% dell'importo stabilito per il 2023. Tali aumenti sono comunque subordinati al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio della Comunità. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo del personale del Soggetto gestore adibito ai servizi in parola potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili;

Tra gli obblighi a carico dell'assegnatario del contributo figura l'applicazione, per analogia, nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di una successione nella gestione, della clausola sociale disciplinata dall'art. 32, commi 4 e ss. della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016). Nelle citate "Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali" è previsto che "*in caso di successione tra beneficiari del contributo nello svolgimento della medesima attività oggetto del finanziamento, si applicano per analogia, se compatibili, le procedure previste in caso di cambio di gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32, comma 2 della l.p. 2/2016*". Si ritiene peraltro di prevedere, nella fattispecie, l'applicazione della forma più rigorosa di cui ai commi 4 e ss. del suddetto art. 32, in quanto tale disposizione, oltre a permettere la continuità occupazionale, mira a garantire la valorizzazione delle competenze maturate dagli operatori nella gestione della particolare tipologia di servizio di accoglienza a supporto di persone con disabilità. La prestazione professionale richiesta è esercitata infatti in un contesto di prevenzione, di disabilità e di fragilità, che richiede padronanza nella relazione di aiuto, le quali possono essere favorevolmente supportate dall'esperienza maturata;

L'ammontare del contributo, sia per quanto riguarda le spese direttamente imputabili al servizio, sia per una quota fissa per spese generali e per l'immobile, è determinato tenuto conto dei limiti previsti all'art. 14 del Bando e dei criteri fissati dalla Giunta provinciale con le citate deliberazioni n. 911/2021 e n. 347/2022. Per quanto riguarda, in particolare, le spese generali, nel calcolo della stima si è tenuto conto della percentuale media di incidenza di dette spese per le organizzazioni che si occupano della gestione di servizi socio-assistenziali;

Si provvede, inoltre, con il presente provvedimento all'adozione della modulistica necessaria per le richieste del contributo e la presentazione della proposta progettuale, mentre si rinvia ad apposito e successivo provvedimento la nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti (per servizi semiresidenziali e per servizi residenziali), l'approvazione di due graduatorie e l'individuazione di due soggetti assegnatari del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione dell'impegno di spesa e l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione, nonché la stipula della stessa;

Si propone, infine, di autorizzare l'avvio dell'attività, al fine di garantire la continuità del servizio semiresidenziale e l'avvio del servizio residenziale, anche nelle more della stipula della convenzione;

Ricapitolata di seguito la documentazione della procedura, che qui si intende approvare, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così costituita:

- Bando per la concessione di contributo (Allegato A)
- Criteri di valutazione dei progetti (Allegato B)
- Schema di convenzione per i servizi (Allegato C1 e Allegato C2)
- Modello di domanda di contributo e proposta progettuale (Allegato D)
- Modello dichiarazioni requisiti generali e speciali (Allegato E);

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visti:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;
- la L.P. 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento”;
- L.P. 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”
- il D.P.P. 9.4.2018, n. 3-78/Leg., come modificato con D.P.P. 19.10.2018 n. 22-97/Leg., “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.P. 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale” e ss.mm.;
- gli allegati A ed E della deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 di data 7 febbraio 2020 “Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi e interventi socio assistenziali della provincia di Trento” recano rispettivamente “Linee Guida per la pianificazione e la scelta di modalità e strumenti di erogazione di interventi socio-assistenziali” e “Linee Guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali” il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- la Circolare n. 34/E dd 21 novembre 2013 dell'Agenzia delle entrate avente ad oggetto: “*Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi*”;
- la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” dell'ANAC, aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022;

Visti altresì:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio con deliberazione n. 17 del 30.07.2018;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Sole;
- Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (PTPCT), approvato con decreto del Commissario n. 8 di data 27 gennaio 2022;

Preso atto degli obblighi di pubblicazione previsti dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 32 della Legge n. 190 del 2012, dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33 del 2013, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale della Comunità della Valle di Sole;

Dato atto che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione trova copertura ai capitoli 152320 e 152321 del P.E.G. 2022– 2024 e che parte della spesa, inerente gli oneri per il servizio residenziale dell'importo di €. 51.000,00.- è finanziato con fondi del Piano SNAI – Area Interna Val di Sole, motivo per il quale risulta assegnato un codice CUP e precisamente il seguente: G51B21001010001;

Ritenuto che il presente atto rientri fra quelli gestionali di competenza affidati dal Commissario;

Richiamati:

- il decreto del Commissario n. 6 del 27.1.2022 con il quale è stato approvato il DUP 2022-2023, il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, unitamente alla nota integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio e ss.mm.;
- il decreto del Commissario n. 7 del 27.1.2022 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023 e ss.mm.;

Visto il Decreto n. 4 di data 26.01.2022 con il quale il Commissario della Comunità ha conferito alla sottoscritta dott.ssa Cristina Rizzi, Funzionario amministrativo della Comunità della Valle di Sole, l'esercizio delle funzioni dirigenziali della struttura di primo livello denominata Servizio Istruzione, Cultura, Socio-assistenziale e Sviluppo economico per l'anno 2022;

## DETERMINA

1. di dare avvio, per le motivazioni espresse in premessa e come disposto dal decreto del Presidente n. 18 di data 22.11.2022 e relativi Allegati 1 e 2, alla procedura di affidamento dei seguenti servizi per gli esercizi 2023 e 2024, mediante contributo disciplinato dall'art. 36 bis della L.P. 13/2007:
  - I. Servizio nell'Ambito "Semiresidenziale", "Percorsi per l'inclusione" (ex Centro socio-educativo Il Gelso), con prevalenza, anche se non esclusiva, di funzioni di cui alla lettera I.A in premessa);
  - II. Servizio nell'Ambito "Residenziale", "Abitare accompagnato/Scuola dell'abitare", con prevalenza, anche se non esclusiva, di funzioni di cui alla lettera II.A) della parte premessuale;
2. di individuare, quale modalità di scelta di n. 2 soggetti beneficiari, la procedura del bando per la concessione di due contributi, nell'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, indicata al comma 3 del citato art. 36 bis;
3. di approvare, conseguentemente, il "*BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 36 BIS DELLA L.P. 27 LUGLIO 2007, N. 13, A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE A SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI PRESSO LA STRUTTURA PUBBLICA DI SAMOCLEVO DI CALDES RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' CON INDIVIDUAZIONE DI N. 2 SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO*" contenuto nell'**Allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare le modalità, i criteri e sub-criteri per la valutazione dei progetti, lo schema di convenzione, nonché il modello di domanda per la concessione del contributo, il modello di dichiarazioni come da allegati al bando di cui al punto precedente e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - **Allegato B)** "*MODALITÀ, CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI*",
  - **Allegati C1) e C2)** rispettivamente *SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE PER SERVIZI SEMIRESIDENZIALI*" e "*SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE PER SERVIZI RESIDENZIALI*",
  - **Allegato D)** "*MODULO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO E PROPOSTA PROGETTUALE*",
  - **Allegato E)** "*MODULO DICHIARAZIONI REQUISITI GENERALI E SPECIALI*";
5. di disporre la pubblicazione del bando, e suoi allegati, di cui al precedente punto 3 sul sito web [www.comunitavalledisole.tn.it](http://www.comunitavalledisole.tn.it) – Aree tematiche – Sociale – Affidamenti/finanziamenti servizi socio assistenziali;
6. di dare atto che per la tipologia di spesa, di cui al presente provvedimento, ha necessitato acquisire Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio-assistenziale di aggregazione giovanile parzialmente finanziato con fondi del Piano SNAI (Sviluppo Nazionale Aree Interne) e che lo stesso risulta essere il seguente: G51B21001010001;
7. di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del contributo;
8. di stabilire che il contributo complessivo massimo, per la gestione del servizio semiresidenziale è pari ad €. 347.910,00.- annuali per n. 2 annualità (2023 e 2024) e per la gestione del servizio residenziale è pari ad €. 51.000,00.- annuali per n. 1 annualità (2023 eventualmente ripetibile per il 2024). Tali importi potranno essere rideterminati in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dei servizi;

9. di prenotare la spesa di €. 746.820,00.- prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:

<b>ESERCIZIO</b>	<b>€. al cap. 152320</b>	<b>€. al cap. 152321 servizio finanziato con fondi SNAI</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>
2023	347.910,00.-	51.000,00.-	398.910,00.-
2024	347.910,00.-		347.910,00.-
<b>TOTALE</b>	<b>695.820,00.-</b>	<b>51.000,00.-</b>	<b>746.820,00.-</b>

10. di procedere con separati atti alla nomina di una Commissione per la valutazione dei progetti, l'approvazione delle graduatorie e l'individuazione dei soggetti assegnatari del contributo, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione;
11. di stabilire che la seduta pubblica in capo al Responsabile del procedimento per l'esame delle domande, la loro ricevibilità e ammissibilità si terrà il giorno 23 DICEMBRE 2022 con inizio ad ore 8.00 presso la sede della Comunità – II piano, Uffici del Servizio socio-assistenziale – Via della Gana, 10 a Malé (TN);
12. di autorizzare l'avvio dell'attività dei servizi da parte dei soggetti gestori, al fine di garantire l'erogazione e la continuità del servizio semiresidenziale oppure l'avvio del servizio residenziale/scuola dell'abitare, anche nelle more della stipula della convenzione;
13. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto;
14. di dare atto che la presente determinazione va pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 e dalla L. 6.11. 2012, n. 190;
15. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.